

La Legge di Bilancio 2021

Principali novità fiscali e misure a sostegno dell'economia

Parte 1.

Nel supplemento ordinario n. 46 alla *G.U.* 30.12.2020 n. 322 è stata pubblicata la L. 30.12.2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021), in vigore dall'1.1.2021.

Nella presente circolare verranno evidenziate le principali novità introdotte in materia di IRES/IRPEF.

Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente qualificati.

Viene ampliata la platea dei beneficiari del regime fiscale agevolato dei cd. lavoratori impatriati anche ai soggetti che si sono trasferiti in Italia dopo il 2 luglio 2019 e prima del 1° gennaio 2020. Tali contribuenti, a condizione che siano stati iscritti all'AIRE ovvero siano cittadini UE, e purché abbiano trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del DLgs n. 147/2015, possono fruire, per un ulteriore quinquennio, dell'abbattimento del 50% del reddito di specie prodotto, previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo prodotti in Italia e agevolati, a seconda del numero di figli minori e in base alla proprietà di un immobile in Italia. Tali norme non si applicano agli sportivi professionisti. La determinazione delle modalità di esercizio

dell'opzione a un provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Incentivo alle aggregazioni aziendali.

Per incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda da deliberare nel 2021, è consentito al soggetto risultante dall'operazione straordinaria, al beneficiario e al conferitario, di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE. La trasformazione avviene in due momenti distinti, per un ammontare complessivo non superiore al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione. Per fruire dell'incentivo le società che partecipano alle operazioni devono essere operative da almeno due anni e non

devono far parte dello stesso gruppo societario, né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente ai sensi delle norme del Codice civile. Sono escluse dall'agevolazione le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi della disciplina delle crisi bancarie ovvero lo stato di insolvenza ai sensi delle norme sulla crisi d'impresa. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta è condizionata al pagamento di una commissione, pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate, da versare in due soluzioni.

Estensione della rivalutazione dei beni di impresa ai beni immateriali privi di tutela giuridica.

Viene estesa la possibilità di rivalutare i beni d'impresa, ai sensi dell'art. 110 del DL n.104/2020 (Decreto Agosto), anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Il maggior valore attribuito ai beni può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, versando un'imposta sostitutiva del 3%. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, applicando un'imposta sostitutiva del 10%.

Proroga rivalutazione di terreni e partecipazioni.

È prorogata la possibilità di rideterminare il valore d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2021, mediante pagamento dell'imposta sostitutiva che viene calcolata, per

ambidue le tipologie di attività da rivalutare, con l'aliquota dell'11%. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo a decorrere dalla data del 30 giugno 2021. La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 giugno 2021.

Credito d'imposta in formazione 4.0.

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 il riconoscimento del credito d'imposta per formazione 4.0. Per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023 sono ammessi all'agevolazione i seguenti costi:

- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Credito d'imposta per minusvalenze realizzate in "PIR PMI".

È prevista l'attribuzione di un credito d'imposta per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine (PIR), a condizione che essi vengano detenuti per almeno 5 anni e il credito di imposta non ecceda il 20% delle somme investite nei medesimi strumenti. Il credito è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi ovvero in compensazione mediante F24. Il credito d'imposta si applica ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.

Credito d'imposta in ricerca e sviluppo.

Viene prorogato il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, effettuati fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. Inoltre sono incrementate le aliquote del credito e i limiti massimi di investimento, come segue:

- a) attività di ricerca e sviluppo: 20% (12%) della relativa base di calcolo e nel limite massimo di € 4 (3) milioni;
- b) attività di innovazione tecnologica: 10% (6%) della relativa base di calcolo e nel limite massimo di € 2 (1,5) milioni;
- c) attività di innovazione finalizzata alla transazione ecologica o innovazione digitale: 15% (10%) della relativa base di calcolo e nel limite massimo di € 2 (1,5) milioni;
- d) design e ideazione estetica: 10% (6%) della relativa base di calcolo e nel limite massimo di € 2 (1,5) milioni.

Fondi di investimento esteri.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 sugli utili percepiti agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati UE e SEE in conformità alla disciplina europea, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale l'OICR è istituito, non si applica la ritenuta del 26%. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate dai medesimi soggetti mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate non concorrono a formare il reddito.

Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali.

Viene previsto che gli utili percepiti dagli enti non commerciali dal 1° gennaio 2021 non concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 50% del loro ammontare, a condizione che tali enti esercitino, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in alcuni settori individuati ex lege. Il risparmio d'imposta deve essere destinato al finanziamento delle predette attività di interesse generale. Sono esclusi dall'agevolazione gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Le fondazioni bancarie, infine, destinano l'imposta sul reddito non dovuta al finanziamento delle attività di interesse generale, accantonandola in un apposito fondo.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022 (con termine "lungo" 30.6.2023) è previsto un nuovo credito d'imposta.

Misura dell'agevolazione.

Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non "4.0", è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):

- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):

- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:

- nella misura del 20% del costo;

- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Modalità di utilizzo dell'agevolazione

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
- spetta per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in tre quote annuali di pari importo (1/3 all'anno);
- per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un'unica quota annuale;
- nel caso di investimenti in beni "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.

Dicitura in fattura.

Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione.

Perizia asseverata.

Per i beni "4.0" di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia asseverata.

"Canone unico" - Soggetti passivi.

Dal 2021, è introdotto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. "canone unico") che sostituisce:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA);

- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
- il canone di cui all'art. 27 co. 7 e 8 del DLgs. 30.4.92 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.

I soggetti obbligati al pagamento del "canone unico" sono:

- il titolare dell'atto di concessione dell'occupazione;
- i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze.

Ulteriore detrazione IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati – Messa a regime.

L'ulteriore detrazione IRPEF prevista dal DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, sarà applicabile anche negli anni 2021 e successivi.

L'ulteriore detrazione:

- spetta ai soggetti con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro;
- decresce all'aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al previsto livello massimo di 40.000,00 euro;
 - deve essere rapportata al periodo di lavoro. Riconoscimento da parte del sostituto d'imposta
- L'ulteriore detrazione fiscale è riconosciuta dai sostituti d'imposta:
 - verificandone le condizioni di spettanza;
 - ripartendola fra le retribuzioni erogate. Lavoratori senza sostituto d'imposta
- I lavoratori le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d'imposta (es. lavoratori domestici) potranno usufruire della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento.

Siamo a vostra disposizione per ogni ulteriore approfondimento in merito.

Le informazioni contenute in questa circolare sono esclusivamente a scopo informativo e non fanno riferimento ad alcuna particolare situazione specifica, pertanto possono non contenere tutti gli elementi necessari per assumere decisioni operative. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale.